

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2018-6156 del 26/11/2018   |
| Oggetto                     | DPR 59/2013 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - DITTA FONDERIA BASOLI M. SRL DI LUZZARA |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2018-6407 del 26/11/2018  |
| Struttura adottante         | Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia                                 |
| Dirigente adottante         | VALENTINA BELTRAME  |

Questo giorno ventisei NOVEMBRE 2018 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n. 26543/2018

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Ditta "**FONDERIA BASSOLI M. Srl**" - Luzzara.

### **LA DIRIGENTE**

Visto l'articolo 16, comma 3, della Legge della Regione Emilia Romagna n. 13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

Viste la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di autorizzazione unica ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 dalla Ditta "**FONDERIA BASSOLI M. Srl**" avente sede legale e stabilimento in Comune di **Luzzara – Via Platestainer n.3** - Provincia di Reggio Emilia, concernente l'impianto per l'attività di **fusione di metalli non ferrosi in pressofusione**, acquisita agli atti di ARPAE con prot.PGRE/11154 del 3/09/2018;

Preso atto che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n. 447/95; art. 4 commi 1 e 2 del DPR n. 227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001);

Visto che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Vista la relazione tecnica dell'ARPAE Servizio Territoriale - Distretto Nord, Scandiano e Castelnovo né Monti con atto n.prot.PGRE/12652 acquisito in data 2/10/2018;

Visto il parere favorevole espresso dal Comune di Luzzara con atto acquisito in data 24/09/2018 al prot.PGRE/12301.

Ritenuto, su proposta del Responsabile del Procedimento, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13;

### **determina**

1) di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. n. 59/2013 per l'impianto della Ditta "**FONDERIA BASSOLI M. Srl**" ubicato nel comune di **Luzzara – Via Platestainer n.3** - Provincia di Reggio Emilia che comprende i seguenti titoli ambientali:

| Settore ambientale interessato | Titolo Ambientale   |
|--------------------------------|---|
| Aria                           | Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 |
| Rumore                         | Comunicazione relativa all'impatto acustico   |

2) che la presente sostituisce l'autorizzazione unica ambientale adottata dal ARPAE con DET-AMB-2017-3619 del 10/07/2017;

3) che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 - Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs.152/06;**
- **Allegato 2 - Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

5) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

6) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** a partire dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente.

7) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

8) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

9) Si trasmette la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente  
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia  
(Dott.ssa Valentina Beltrame)  
*firmato digitalmente*

**Allegato 1 - Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs.152/06**

| Settore ambientale interessato | Titolo Ambientale   |
|--------------------------------|---|
| Aria                           | Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 |

La Ditta "**FONDERIA BASSOLI M. Srl**" è autorizzata a modificare le seguenti emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di **fusione di metalli non ferrosi in pressofusione** negli impianti ubicati in Comune di **Luzzara – Via Platestainer n.3** - Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

EMISSIONE N.25 – FORNO FUSORIO N.1

EMISSIONE N.26 – BRUCIATORE FORNO A GAS METANO PRESSA 16 (150 Kw)

EMISSIONE N.27 – PRESSOFUSIONE (18 PRESSE)

EMISSIONE N.30 – FORNO FUSORIO N.2

EMISSIONE N.34 – CARICO/SCARICO, SCORIFICA E PULIZIA FORNO FUSORIO, CAPP A DI ASPIRAZIONE DEGASAGGIO, CARICO/SCARICO, SCORIFICA E PULIZIA FORNO PRESSA N.16

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall'art.269 comma 6) del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Trasmissione, entro 15 giorni dalla data di messa a regime dei dati relativi alle emissioni **(3 campionamenti nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata)** tramite PEC ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente.

Ai sensi dell'art.269 comma 6) del D.Lgs n.152 il termine per la **messa in esercizio** degli impianti è fissato per il giorno **28 Gennaio 2019** mentre il termine ultimo per la loro **messa a regime** è fissato per il giorno **4 Febbraio 2019**.

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, **è prorogata**, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, **di anni uno (1)** a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione **si intende decaduta** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell'impianto e agli autocontrolli delle emissioni, all'ARPAE Servizio Territoriale competente è tenuto

ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione all'ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni e alle altre Autorità.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

| Punto Emissione | Provenienza                                      | Portata (Nmc/h) | Altezza (m)              | Durata (h/g)             | Inquinanti   | Concentrazione (mg/Nmc)                                      | NOTE    |
|-----------------|--|-----------------|--------------------------|--------------------------|--|--|---------|
| E25             | FORNO FUSORIO N.1                                | 7000            | Oltre il colmo del tetto | 24 in alternativa a E30) | Materiale Particellare<br>COV (Come C-Tot)<br>Cloro e composti HCl<br>Fluoro e composti HF<br>Monossido di Carbonio<br>Ossidi di azoto<br>Ossidi di zolfo            | < 10<br>< 50<br>< 20<br>< 5<br>< 100<br>< 200<br>< 1700      | (*)(**) |
| E26             | BRUCIATORE FORNO A GAS METANO PRESSA 16 (150 Kw) | 200             | Oltre il colmo del tetto | 24                       | Materiale Particellare<br>COV (Come C-Tot)<br>Cloro e composti HCl<br>Fluoro e composti HF<br>Monossido di Carbonio<br>Ossidi di azoto<br>Ossidi di zolfo<br>Metalli | < 10<br>< 50<br>< 20<br>< 5<br>< 100<br>< 200<br>< 35<br>< 5 | (**)    |
| E27             | PRESSOFUSIONE (18 PRESSE)                        | 70000           | Oltre il colmo del tetto | 24                       | Materiale Particellare<br>COV (Come C-Tot)   | < 10<br>< 50   | (**)    |
| E28             | GRANI GLIATRICI A TAPPETO                        | 10000           | Oltre il colmo del tetto | 8                        | Materiale particellare   | < 10   |         |
| E29             | PRESSOFUSIONE (N.3 PRESSE)                       | 28000           | Oltre il colmo del tetto | 24                       | Materiale Particellare<br>COV (Come C-Tot)   | < 10<br>< 50   |         |

| Punto Emissione | Provenienza  | Portata (Nmc/h) | Altezza (m)              | Durata (h/g)             | Inquinanti   | Concentrazione (mg/Nmc)                                      | NOTE    |
|-----------------|--|-----------------|--------------------------|--------------------------|--|--|---------|
| E30             | FORNO FUSORIO N.2  | 6000            | Oltre il colmo del tetto | 24 in alternativa a E25) | Materiale Particellare<br>COV (Come C-Tot)<br>Cloro e composti Hcl<br>Fluoro e composti HF<br>Monossido di Carbonio<br>Ossidi di azoto<br>Ossidi di zolfo            | < 10<br>< 50<br>< 20<br>< 5<br>< 100<br>< 200<br>< 35        | (*)(**) |
| E31             | GRANIGLIATRICE TAPPETO A   | 6000            | Oltre il colmo del tetto | 8                        | Materiale particellare   | < 10   |         |
| E32             | GRANIGLIATRICE TAPPETO A   | 4500            | Oltre il colmo del tetto | 8                        | Materiale particellare   | < 10   |         |
| E33             | GRANIGLIATRICE GRAPPOLO A  | 3000            | Oltre il colmo del tetto | 8                        | Materiale particellare   | < 10   |         |
| E34             | CARICO/SCARICO, SCORIFICA E PULIZIA FORNO FUSORIO, CAPP DI ASPIRAZIONE DEGASAGGIO, CARICO/SCARICO, SCORIFICA E PULIZIA FORNO PRESSA N.16 | 20000           | Oltre il colmo del tetto | 24                       | Materiale Particellare<br>COV (Come C-Tot)<br>Cloro e composti Hcl<br>Fluoro e composti HF<br>Monossido di Carbonio<br>Ossidi di azoto<br>Ossidi di zolfo<br>Metalli | < 10<br>< 50<br>< 20<br>< 5<br>< 100<br>< 200<br>< 35<br>< 5 |         |

(\*) Trattandosi di impianti funzionanti in alternativa, il campionamento dovrà essere effettuato, fatto salvo il rispetto della frequenza di autocontrollo, 30 giorni dopo l'avviamento dell'impianto. In merito all'avvio fermata dell'impianto, la Ditta è esonerata dalla comunicazione, ferma restando la registrazione nel registro degli autocontrolli.

(\*\*) Per tale emissione, trattandosi di modifica non sostanziale e tenuto conto che la stessa è già stata autorizzata e sottoposta da parte della Ditta a procedure di autocontrollo, la Ditta è esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152.

1) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle portate, del materiale particellare, delle sostanze organiche volatili (C-totale), degli ossidi di zolfo, degli ossidi di azoto, del monossido di carbonio, dei fluoruri gassosi e particellari e del cloro e dell'acido cloridrico devono essere usati i metodi previsti dalla normativa vigente.

- 2) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale per le emissioni n.25 – 26 - 27 – 28 – 29 - 30 – 31 – 32 – 33 - 34.
- 3) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE Servizio Territoriale competente e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.
- 4) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con atto prot.PGRE/11154 del 3/09/2018.
- 5) Per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente previsto dalla normativa vigente.
- 6) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.
- 7) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.
- 8) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, il documento redatto da A.R.P.A.- Regione Emilia Romagna "Indicazioni tecniche per il controllo strumentale delle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative a strategia di campionamento, condizioni di sicurezza e accessibilità al punto di prelievo, metodi di campionamento, analisi e incertezza di misura.

Dopo la messa a regime degli impianti e in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta è tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Inoltre si precisa che:

1. nel caso in cui la disattivazione delle emissioni perduri per un **periodo continuativo superiore a 2 (due) anni** dalla data della comunicazione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge, relativamente alle stesse emissioni;

2. nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni **entro 2 (due) anni** dalla data di comunicazione della loro disattivazione, la stessa Ditta dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;
- b) dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta é tenuta ad effettuare il **primo autocontrollo entro 30** (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

## **Allegato 2 - Comunicazione relativa all'impatto acustico**

Dalla previsione di impatto acustico allegata, redatta e firmata da tecnico competente in acustica ambientale emerge che viene garantito il rispetto dei limiti assoluti di zona diurni ai confini aziendali critici e il rispetto del limite differenziale diurno al ricettore R1, ubicato a sud del fabbricato. L'attività dell'azienda risulta quindi acusticamente compatibile con i limiti di legge.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'attività deve essere realizzata e condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**